

Causa C-133/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

19 febbraio 2019

Giudice del rinvio:

Conseil d'État (Belgio)

Data della decisione di rinvio:

31 gennaio 2019

Attore:

B. M. M.

B. S.

Resistente:

Stato belga

I. I fatti del procedimento principale

- 1 In replica a una seconda domanda di visto per ricongiungimento familiare introdotta il 9 dicembre 2013 dalla seconda ricorrente presso l'ambasciata del Belgio a Dakar, lo Stato belga, resistente, il 25 marzo 2014 ha respinto tale domanda, ai sensi dell'articolo 10 ter, comma 3, della legge del 15 dicembre 1980 sull'accesso al territorio, sul soggiorno, sullo stabilimento e sull'allontanamento degli stranieri, nella sua versione applicabile alla fattispecie, in quanto lo straniero ha utilizzato informazioni false o ingannevoli, ovvero documenti falsi o falsificati, o ha fatto ricorso a frode o ad altri mezzi illeciti aventi carattere determinante, al fine di ottenere la richiesta autorizzazione a soggiornare superiore a tre mesi. La domanda di visto si basava su un atto di nascita che indica che la ricorrente è nata il 16 marzo 1999, mentre il padre, al momento della domanda di asilo in Belgio, aveva dichiarato che la stessa era nata il 16 marzo 1997.
- 2 La sentenza del 31 gennaio 2018 emessa dal Conseil du contentieux des étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio) ha respinto il

ricorso di sospensione ed annullamento proposto contro la decisione del 25 marzo 2014 per mancanza di interesse, statuendo che, anche a voler ritenere che la seconda ricorrente sia nata il 16 marzo 1999 come la stessa afferma nella sua richiesta, il resistente, in caso di annullamento e qualora sia tenuto a pronunciarsi nuovamente, non potrà che concludere per l'irricevibilità della domanda di visto, in quanto la ricorrente, avendo superato l'età di diciotto anni, non soddisfa più i requisiti previsti dalle disposizioni di cui la stessa rivendica l'applicazione.

- 3 Con ricorso presentato l'8 marzo 2018, B. M. M. e B. S. chiedono l'annullamento della sentenza del Conseil du contentieux des étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri).

II. Normativa applicabile

1. *Il diritto nazionale*

- 4 Il ricorso proposto dalla ricorrente è diretto avverso una decisione di rigetto di visto per ricongiungimento familiare, visto richiesto ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, comma 1, 4°, della legge del 15 dicembre 1980 sull'accesso al territorio, sul soggiorno, sullo stabilimento e sull'allontanamento degli stranieri che, nella sua versione applicabile alla fattispecie, dispone quanto segue:

«Articolo 10, paragrafo 1. «Fatte salve le disposizioni degli articoli 9 e 12, sono ammessi d'ufficio a soggiornare nel Regno per più di tre mesi:

(...)

4° i seguenti familiari di uno straniero ammesso o autorizzato, da almeno dodici mesi, a soggiornare nel Regno per un periodo illimitato, o autorizzato, da almeno dodici mesi, a stabilirvisi. Tale periodo di dodici mesi è soppresso se il vincolo coniugale o l'unione registrata esisteva già prima dell'arrivo nel Regno dello straniero che viene raggiunto o se i due hanno un **figlio** minore comune, o se si tratta di familiari di uno straniero a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria:

- il coniuge straniero o lo straniero con il quale è stata stipulata un'unione registrata equiparata al matrimonio in Belgio, che viene a convivere con lo straniero, a condizione che entrambi abbiano superato l'età di ventun anni. Questa età minima è tuttavia ridotta a diciotto anni allorché, a seconda dei casi, il vincolo coniugale o tale unione registrata esisteva già prima dell'arrivo nel Regno dello straniero che viene raggiunto;
- i loro figli, che convivono con gli stessi prima di aver raggiunto l'età di diciotto anni e non sono coniugati;

- i figli dello straniero raggiunto, del suo coniuge o partner registrato di cui al primo trattino, che convivono con gli stessi prima di aver raggiunto l'età di diciotto anni e non sono coniugati, purché lo straniero raggiunto, il suo coniuge o partner registrato sia titolare dell'affidamento e responsabile del loro mantenimento e, in caso di affidamento congiunto, a condizione che l'altro titolare dell'affidamento abbia dato il relativo consenso».
- 5 Per quanto riguarda l'interesse ad agire dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri), l'articolo 39/56 della stessa legge dispone che «i ricorsi di cui all'articolo 39/2 possono essere presentati dinanzi al Conseil dallo straniero che dimostri un pregiudizio o un interesse».

2. *Diritto dell'Unione*

- 6 La ricorrente nel suo ricorso invoca, in particolare, la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
- 7 In particolare, l'articolo 4 di tale direttiva stabilisce che:

«1. In virtù della presente direttiva e subordinatamente alle condizioni stabilite al capo IV e all'articolo 16, gli Stati membri autorizzano l'ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari:

- a) il coniuge del soggiornante;
- b) i figli minorenni del soggiornante e del coniuge, compresi i figli adottati secondo una decisione presa dall'autorità competente dello Stato membro interessato o una decisione automaticamente applicabile in virtù di obblighi internazionali contratti dallo Stato membro o che deve essere riconosciuta conformemente a degli obblighi internazionali;
- c) i figli minorenni, compresi quelli adottati, del soggiornante, quando quest'ultimo sia titolare dell'affidamento e responsabile del loro mantenimento. Gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento dei figli affidati ad entrambi i genitori, a condizione che l'altro titolare dell'affidamento abbia dato il suo consenso;
- d) i figli minorenni, compresi quelli adottati, del coniuge, quando quest'ultimo sia titolare dell'affidamento e responsabile del loro mantenimento. Gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento dei figli affidati ad entrambi i genitori, a condizione che l'altro titolare dell'affidamento abbia dato il suo consenso.

I figli minorenni di cui al presente articolo devono avere un'età inferiore a quella in cui si diventa legalmente maggiorenni nello Stato membro interessato e non devono essere coniugati.

(...)».

La ricorrente invoca altresì l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

III. Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

1. Argomenti della ricorrente

8 La ricorrente propone un motivo unico, tratto dall'errore manifesto di valutazione e dalla violazione degli articoli 10, paragrafo 1, 4°, 12 bis, 39/2, 39/56 e 39/65 della legge del 15 dicembre 1980 sull'accesso al territorio, sul soggiorno, sullo stabilimento e sull'allontanamento degli stranieri, degli articoli 6, 8 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 4, 5 e 8 della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nonché dei principi di parità di trattamento, di interesse superiore del minore e di certezza del diritto.

Tale motivo unico si suddivide in due parti.

9 Quanto alla prima parte, la ricorrente censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione, in quanto il primo giudice si è sostituito al resistente nella valutazione, esprimendosi in anticipo su quanto questo potrebbe decidere nel caso in cui dovesse pronunciarsi una seconda volta. Ella sostiene che, per poter decidere sul mantenimento del suo interesse ad agire, avrebbe dovuto essere affrontata la questione del momento in cui si devono valutare le condizioni di età di cui all'articolo 10 della legge del 15 dicembre 1980.

10 Ella afferma che il resistente non ha sostenuto la mancanza di interesse dinanzi al giudice amministrativo, e sembra così ammettere che spettasse allo stesso pronunciarsi in funzione della situazione della ricorrente al momento della presentazione della sua domanda di ammissione al soggiorno, o perlomeno al momento in cui ha dovuto decidere per la prima volta. Ella sostiene che, in caso di annullamento, l'autorità che si deve pronunciare nuovamente dispone di un nuovo termine pari a quello di cui disponeva inizialmente, e ritiene che una soluzione diversa non sia ragionevolmente possibile quanto all'età dello straniero che richiede l'ammissione al soggiorno, a maggior ragione allorquando il diritto di soggiorno, come nel caso di specie, dipende proprio da tale età, poiché ella aveva meno di diciotto anni al momento della presentazione della domanda di ammissione al soggiorno ed era pertanto ancora minorenne non solo al momento dell'adozione dell'atto amministrativo che rigettava la sua domanda, ma anche al momento della presentazione del suo ricorso dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri).

11 Secondo la ricorrente, richiamando la sentenza del Conseil du contentieux des étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri) del 25 febbraio

2010, si può ritenere che il riconoscimento del diritto di soggiorno abbia natura dichiarativa. Sulla base di ciò, e contrariamente a quanto statuito dalla sentenza impugnata, le condizioni stabilite devono essere soddisfatte al momento della domanda di riconoscimento del diritto di soggiorno e non fino al momento in cui viene adottata la decisione di riconoscimento di tale diritto, salvo per quanto riguarda le condizioni che possono dipendere dalla volontà del richiedente o del soggiornante, circostanza che non si verifica quanto alla condizione relativa all'età minima o massima, a pena di sottoporre il riconoscimento del diritto di soggiorno ad un'alea che dipende dalla buona volontà dell'amministrazione e dalla celerità con cui tratta le domande.

- 12 Ella censura la posizione del Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio) nella sua sentenza del 18 ottobre 2016 che ha statuito che la condizione riguardante l'età prevista all'articolo 10, paragrafo 1, comma 1, 4°, della summenzionata legge deve valutarsi al momento in cui l'amministrazione decide, per il motivo che non vi è alcuna alea e che è compito dei richiedenti richiedere tempestivamente l'autorizzazione al soggiorno affinché siano minorenni, e pertanto titolari del diritto al ricongiungimento familiare, fino alla scadenza del termine di cui dispongono gli Stati membri per statuire ai sensi della direttiva 2003/86. Tale posizione prende in considerazione esclusivamente il termine stabilito per statuire sul merito della domanda di ammissione al soggiorno ai sensi dell'articolo 10 della legge, mentre l'esame della ricevibilità della domanda non è, di per sé, soggetto ad alcun termine perentorio, di modo che esiste effettivamente un'alea, dato che il diritto al ricongiungimento familiare può in tal caso dipendere meramente dalla celerità dell'azione amministrativa. La ricorrente aggiunge che la posizione adottata dal Conseil d'État (Consiglio di Stato) è poco compatibile con i principi che intende proteggere il legislatore europeo, il quale, ai sensi del combinato disposto dei paragrafi 1, lettera c), e 6 dell'articolo 4 della direttiva 2003/86/CE, ha inteso stabilire l'esame, nel tempo, del criterio dell'età dei figli minori al momento della presentazione della loro domanda di ammissione al soggiorno.
- 13 La ricorrente invoca inoltre le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 luglio 2014, *Marjan Noorzia c. Austria* (C-338/13), e del 12 aprile 2018, *A e S c. Paesi Bassi* (C-550/16), concernenti rispettivamente il momento in cui deve essere valutato il criterio dell'età per i coniugi che aspirano al ricongiungimento familiare e la qualità di «minore» o meno, per poter richiedere il ricongiungimento familiare al fine di sottolineare la preoccupazione della Corte di garantire l'effettività del diritto dell'Unione, di conformarsi ai principi di parità di trattamento e di certezza del diritto, di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore, prevalente nell'ambito del ricongiungimento familiare, e di evitare che la sorte delle domande di ricongiungimento familiare possa dipendere dalla mera celerità dell'azione amministrativa.
- 14 In subordine, la ricorrente sostiene che, stando alla giurisprudenza, in caso di annullamento di un atto amministrativo, l'amministrazione si trova in pratica ricollocata al giorno precedente l'emanazione dell'atto annullato, di modo che

l'età che il resistente deve prendere in considerazione in caso di annullamento della decisione di diniego dell'ammissione al soggiorno è quella che la ricorrente aveva al momento in cui l'amministrazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla sua domanda di ammissione al soggiorno, nel termine stabilito dalla legge, e pertanto, tutt'al più l'età che la stessa aveva il 24 marzo 2014, ossia quindici anni.

- 15 Infine, la ricorrente ritiene che la valutazione di cui alla sentenza impugnata relativa alla sua situazione giuridica sia contraria all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantisce ad ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati il diritto a un ricorso effettivo.
- 16 Quanto alla seconda parte del motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione, in quanto l'interesse della ricorrente poteva essere ammesso anche riconoscendo il legame di filiazione con il padre, autorizzato al soggiorno in Belgio, laddove tale interesse indiretto non è invece stato esaminato dal giudice a quo.
- 17 Ella sostanzialmente sostiene che l'atto amministrativo inizialmente impugnato rimette unicamente in questione il legame di filiazione che la unisce a suo padre e la data di nascita riportata sui documenti prodotti, che il ricorso di sospensione ed annullamento mirava a dimostrare che tanto il legame di filiazione quanto l'età dichiarata sono in realtà stabiliti dal fascicolo, e che il primo giudice avrebbe dovuto porsi la questione dell'interesse attuale indiretto, ossia del vantaggio che ella avrebbe potuto trarre dall'annullamento ai fini del riconoscimento del suo legame di filiazione, suscettibile di essere proficuamente fatto valere nell'ambito di una nuova domanda di ammissione al soggiorno, quantomeno su un'altra base giuridica.

2. Argomentazione del resistente

- 18 Il resistente ritiene che il motivo sia irricevibile nella parte in cui invoca la violazione degli articoli 10, paragrafo 1, 4°, 12 bis, 39/2, 39/56 e 39/65 della legge del 15 dicembre 1980 e dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto non dimostra sotto che profilo tali disposizioni sarebbero state violate dal primo giudice; inoltre, il motivo sarebbe parimenti irricevibile nella parte in cui invoca la violazione degli articoli 5 e 8 della direttiva 2003/86/CE, in quanto non sostiene che tali disposizioni non siano state recepite correttamente nel diritto interno o producano un effetto diretto, e nella parte in cui invoca la violazione del principio di certezza del diritto, applicabile unicamente agli atti di amministrazione attiva.
- 19 Quanto alla prima parte, esso sostiene che, conformemente alla sentenza impugnata, la ricorrente si è limitata a fare riferimento alla valutazione del primo giudice, e che la stessa non ha pertanto in alcun caso sostenuto, in favore del mantenimento del suo interesse ad agire, che la condizione dell'età prevista all'articolo 10, paragrafo 1, comma 1, 4°, della legge del 15 dicembre 1980

doveva essere valutata al momento della presentazione della domanda di visto, o perlomeno al momento in cui il resistente è stato chiamato a decidere, e che le censure invocate in cassazione, che non rientrano nell'ordine pubblico, sono pertanto nuove, e quindi il motivo, nella sua prima parte, è irricevibile. Esso aggiunge che la valutazione del mantenimento dell'interesse al ricorso rientra nella valutazione sovrana del primo giudice e non può essere rimessa in discussione dal Conseil d'État (Consiglio di Stato), che la circostanza che ella non abbia sollevato l'argomento della mancanza di interesse dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri) non rileva, in quanto la questione dell'interesse al ricorso è di ordine pubblico, e che non si può sostenere che lo stesso abbia accettato la tesi secondo cui la condizione dell'età deve essere valutata al momento della presentazione della domanda, o perlomeno al momento in cui il resistente è stato chiamato a decidere per la prima volta.

- 20 Richiamando i termini dell'articolo 10, paragrafo 1, comma 1, 4°, della legge del 15 dicembre 1980, esso sostiene che il primo giudice non anticipa in alcun modo la decisione che potrebbe adottare l'autorità, né si sostituisce alla stessa, ma si limita a constatare che una delle condizioni di legge per ottenere il diritto richiesto non è più soddisfatta, e conclude giustamente per la mancanza di interesse al ricorso, poiché l'autorità è tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento in cui decide e non può adottare una decisione *contra legem*; la legge è chiara e dispone inderogabilmente che il figlio non coniugato del soggiornante autorizzato al soggiorno «venga a convivere» con lo stesso prima di aver raggiunto l'età di diciotto anni, e non che dia inizio alla procedura prima dei diciotto anni. Viene operato un rinvio alla giurisprudenza del Conseil d'État (Consiglio di Stato) per sottolineare che, se il diritto in questione preesiste al relativo riconoscimento, può tuttavia essere riconosciuto solo finché lo straniero conserva la titolarità di tale diritto e che se egli soddisfaceva tali condizioni, ma non le soddisfa più, l'autorità non può riconoscere un diritto che la legge non conferisce più allo straniero. Si precisa che la circostanza che la ricorrente sia divenuta maggiorenne non già nel corso del periodo in cui l'autorità stava trattando la sua domanda, bensì nelle more del procedimento, successivamente al ricorso presentato contro l'atto amministrativo che rigettava la sua domanda di visto, non è tale da modificare i principi richiamati.
- 21 Quanto alla differenza di trattamento tra stranieri, censurata dalla ricorrente, che esisterebbe in funzione del termine di trattamento del ricorso dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri) per il fatto che la legge non prevede alcun limite, il resistente sostiene che all'amministrazione è impartito un termine di legge definito per decidere, termine rispettato nel caso di specie, che la decisione adottata nei confronti della ricorrente è specificamente motivata dal fatto che ella non dimostra il legame di filiazione che la unisce al soggiornante e che la ricorrente non può, alla luce di tali circostanze, dimostrare alcuna discriminazione rispetto ad altri stranieri non altrimenti individuati.

- 22 Quanto alla prima parte, esso conclude che non si debbano sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 23 Quanto alla seconda parte, il resistente replica che, avendo constatato la mancanza di interesse al ricorso, il primo giudice non doveva pronunciarsi sul merito delle argomentazioni della ricorrente e riconoscere un interesse puramente ipotetico in capo ad essa. Gli organi giurisdizionali sono gli unici competenti a conoscere delle contestazioni relative al diniego, da parte dell'autorità competente, di dare efficacia ad un atto straniero; ancora una volta, si tratta di un nuovo argomento.

IV. Le considerazioni del giudice del rinvio

- 24 Il resistente sostiene che sono ammessi a presentare un ricorso per cassazione avverso una sentenza del Conseil du contentieux des étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri) esclusivamente i soggetti che erano parti dinanzi a tale organo giurisdizionale. Stando al fascicolo del procedimento, il primo ricorrente non ha agito dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri) a proprio nome, bensì solamente in qualità di legale rappresentate della seconda ricorrente, ai tempi minorenni. Il ricorso è pertanto irricevibile nella parte in cui è proposto da B. M. M.

1. Sulla seconda parte

- 25 L'interesse di cui all'articolo 39/56 della legge del 15 dicembre 1980 deve esistere al momento della presentazione del ricorso e deve sussistere fino alla pronuncia della sentenza.
- 26 Le norme relative alla ricevibilità di un ricorso, compreso l'interesse ad agire, sono di ordine pubblico. Tuttavia, sebbene sia fondato su una disposizione di ordine pubblico, un motivo può essere validamente invocato in cassazione solamente se gli elementi fattuali necessari per la sua valutazione hanno sostenuto l'argomentazione portata dinanzi al giudice amministrativo sulla questione sottoposta, e sono stati accertati da tale giudice, o emergono da documenti che possono essere presi in considerazione dal Conseil d'État (Consiglio di Stato).
- 27 Nel caso di specie, la sentenza, senza essere censurata a tal proposito, precisa che la questione dell'interesse al ricorso è stata posta, nel corso dell'udienza, alla ricorrente, e che la stessa si è limitata, con riferimento al mantenimento del suo interesse al ricorso, a rinviarla alla valutazione del Conseil. Nessuno degli elementi menzionati nella seconda parte del motivo di cassazione per suffragare il mantenimento dell'interesse al ricorso di sospensione ed annullamento, quali l'interesse morale o l'interesse al riconoscimento del legame di filiazione della ricorrente, sono stati sottoposti al giudice competente per l'eccesso di potere.
- 28 La seconda parte del motivo è irricevibile.

2. *Sulla prima parte*

- 29 Sulla ricevibilità della prima parte, la ricorrente indica adeguatamente gli elementi di violazione degli articoli 10, paragrafo 1, comma 1, 4° e 39/56 della legge del 15 dicembre 1980 ad opera della sentenza impugnata.
- 30 Inoltre, il fatto che la ricorrente, invitata dal giudice competente per l'eccesso di potere a chiarirsi quanto al mantenimento del proprio interesse al ricorso, si sia limitata a rinviare alla valutazione del Conseil non implica che essa non possa sviluppare un motivo di ricorso in cassazione fondato sulla violazione, ad opera della sentenza impugnata, della nozione di interesse al ricorso, che è di ordine pubblico, poiché spetta al Conseil d'État (Consiglio di Stato) verificare se, dichiarando il ricorso irricevibile per mancanza di interesse, la sentenza impugnata non violi la nozione di interesse di cui all'articolo 39/56 della legge del 15 dicembre 1980 e poiché, così facendo, esso non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice competente per l'eccesso di potere, ma valuta la legittimità della sentenza impugnata.
- 31 In tal senso, il motivo è ricevibile nella sua prima parte.
- 32 Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, comma 1, 4°, della legge del 15 dicembre 1980, è riconosciuto il diritto di soggiorno superiore a tre mesi ai seguenti familiari dello straniero ammesso o autorizzato a soggiornare nel Regno per un periodo illimitato: «i loro figli, che convivono con gli stessi prima di aver raggiunto l'età di diciotto anni e non sono coniugati». Inoltre, ai sensi dell'articolo 12bis, paragrafo 2, comma 3, della stessa legge, nella sua versione applicabile al momento dell'adozione dell'atto amministrativo originariamente impugnato, l'amministrazione deve adottare una decisione entro un termine stabilito, in linea di principio «entro i sei mesi successivi alla data di deposito della domanda».
- 33 L'articolo 10, paragrafo 1, comma 1, 4°, della legge del 15 dicembre 1980 conferisce pertanto un diritto al ricongiungimento familiare allo straniero che soddisfa le condizioni stabilite da tale disposizione.
- 34 La ricorrente sostiene in sostanza che l'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 1, comma 1, 4°, della legge del 15 dicembre 1980 operata dal Conseil du contentieux des étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri), secondo la quale ella non beneficerebbe più di un diritto al ricongiungimento familiare in quanto è diventata maggiorenne nelle more del procedimento giurisdizionale, viola il principio di effettività del diritto dell'Unione, impedendole di beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare che, a suo avviso, le è conferito dall'articolo 4 della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, e che ha richiesto quando era ancora minorenne.
- 35 La ricorrente in sostanza ritiene altresì che la sentenza impugnata che statuisce che ella non dispone più dell'interesse al ricorso di annullamento, in quanto diventata maggiorenne nelle more del procedimento giurisdizionale, violi il suo diritto a un

ricorso effettivo, privandola della possibilità di ottenere una decisione sul ricorso contro la decisione del resistente che le nega il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare che ella rivendica, decisione non solo adottata, ma anche impugnata quando ella era ancora minorenni.

- 36 Nella summenzionata sentenza del 12 aprile 2018, A e S/Paesi Bassi (C-550/16), per quanto riguarda la questione di quale sia il momento in cui deve essere valutata l'età di un rifugiato affinché lo stesso possa essere considerato «minore» e possa pertanto beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che «[i]l combinato disposto degli articoli 2, parte iniziale e lettera f), e 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, va interpretato nel senso che deve essere qualificato come “minore”, ai sensi della prima di tali disposizioni, un cittadino di paesi terzi o un apolide che aveva un'età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo in tale Stato, ma che, nel corso della procedura di asilo, raggiunge la maggiore età e ottiene in seguito il riconoscimento dello status di rifugiato».
- 37 La presente causa non è analoga al procedimento principale che ha dato luogo a tale decisione della Corte, segnatamente in quanto non si tratta del ricongiungimento familiare di un minore a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato e in quanto, nella fattispecie, è previsto un termine determinato per l'adozione della decisione, di modo che il diritto al ricongiungimento familiare non dipenda «dalla maggiore o minore celerità nel trattamento della domanda» (punto 55).

V. Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 38 Ad avviso del giudice del rinvio, è opportuno chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea se, per garantire l'effettività del diritto dell'Unione europea e non rendere impossibile beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare che, secondo la ricorrente, le è conferito dall'articolo 4 della direttiva 2003/86/CE, tale disposizione debba essere interpretata nel senso che comporta che il figlio del soggiornante può beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare quando diventa maggiorenne nelle more del procedimento giurisdizionale avverso la decisione di diniego di tale diritto, adottata quando era ancora minorenni.
- 39 È altresì opportuno chiarire se l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che osta a che il ricorso di annullamento presentato avverso il diniego del diritto al ricongiungimento familiare di un figlio minore sia dichiarato irricevibile per il motivo che il figlio è diventato maggiorenne nelle more del procedimento giurisdizionale, poiché egli sarebbe privato della possibilità di ottenere una pronuncia sul suo ricorso avverso tale decisione, e sarebbe compromesso il suo diritto a un ricorso effettivo.

- 40 È necessario, pertanto, sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le questioni pregiudiziali riportate di seguito.

VI. Questioni pregiudiziali

- 1) Se, per garantire l'effettività del diritto dell'Unione europea e non rendere impossibile beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare che, secondo la ricorrente, le è conferito dall'articolo 4 della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, tale disposizione debba essere interpretata nel senso che comporta che il figlio del soggiornante può beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare quando diventa maggiorenne nelle more del procedimento giurisdizionale avverso la decisione di diniego di tale diritto, adottata quando era ancora minorenni.
- 2) Se l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 18 della direttiva 2003/86/CE debbano essere interpretati nel senso che ostano a che il ricorso di annullamento presentato avverso il diniego del diritto al ricongiungimento familiare di un figlio minore sia dichiarato irricevibile per il motivo che il figlio è diventato maggiorenne nelle more del procedimento giurisdizionale, poiché egli sarebbe privato della possibilità di ottenere una pronuncia sul suo ricorso avverso tale decisione, e sarebbe compromesso il suo diritto a un ricorso effettivo.

DOCUMENTO